



COMUNE DI MELARA
(Provincia di Rovigo)

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Allegato alla delibera del C.C. 15 del 30.03.2017

TITOLO I - Disposizioni preliminari

- 1. OGGETTO E COMPITI DEL COMUNE**
- 2. RESPONSABILITÀ**
- 3. SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

TITOLO II – Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento decessi

- 4. DICHIARAZIONE MORTE**
- 5. DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DECESSI**
- 6. DEFINIZIONE DI CADAVERE E DI RESTI MORTALI**
- 7. RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE**

TITOLO III – Osservazione dei cadaveri

- 8. PERIODO DI OSSERVAZIONE**
- 9. TRASFERIMENTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE**
- 10. RINVENIMENTO DI CADAVERE, DI RESTI MORTALI E DI OSSA UMANE**
- 11. RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

TITOLO IV – Servizio obitorioale, casa funeraria e sala commiato

- 12. STRUTTURE OBITORIALI**
- 13. RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTO DI CADAVERE E DI RESTI MORTALI**
- 14. TRASPORTO DI OSSA E DI CENERI**
- 15. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE**

TITOLO V – Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

- 16. GESTIONE DEI CIMITERI**
- 17. AREA DI RISPETTO**
- 18. REQUISITI MINIMI**
- 19. CAMERA MORTUARIA**
- 20. OSSARIO COMUNE**

TITOLO VI – Sepoltura

- 21. DIRITTO DI SEPOLTURA**
- 22. IDENTIFICAZIONE DELLA SEPOLTURA**
- 23. SEPOLTURA PRIVATA NEL CIMITERO**

TITOLO VII – Esumazioni ed estumulazioni

- 24. ESUMAZIONI ORDINARIE**
- 25. ESUMAZIONI STRAORDINARIE**
- 26. ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**
- 27. DESTINAZIONE DELLE OSSA E DEI RESTI MORTALI**
- 28. OGGETTI DA RECUPERARE**

TITOLO VIII – Tumulazioni - Tumulazioni provvisorie ed extracimiteriali

- 29. TUMULAZIONI**
- 30. TUMULAZIONE PROVVISORIA**
- 31. CAPPELLA PRIVATA FUORI DEL CIMITERO**
- 32. TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LUOGHI DIVERSI**

TITOLO IX – Cremazione e destinazione delle ceneri - Inumazioni

- 33. CREMAZIONE**
- 34. AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**
- 35. ESPRESSIONE DI VOLONTA'**
- 36. REGISTRO PER LA CREMAZIONE**
- 37. CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI**
- 38. DISPERSIONE DELLE CENERI**
- 39. INUMAZIONI**
- 40. CIPPI – LAPIDI**

TITOLO X – Concessioni di sepolture private – Diritti e Obblighi

- 41. MODALITA' CONCESSIONI LOCULI**
- 42. MODALITA' DI CONCESSIONE AREA**
- 43. DURATA DELLE CONCESSIONI IN USO**
- 44. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA**
- 45. DECADENZA – REVOCA - ESTINZIONE**
- 46. SISTEMAZIONE DELLE SALME IN SEGUITO ALLA DECADENZA**
- 47. RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI SEPOLTURA**
- 48. AVENTI DIRITTO**
- 49. DETERMINAZIONE DI SALME**
- 50. AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'**
- 51. AGGIORNAMENTO DEL DOMICILIO DEGLI AVENTI DIRITTO**
- 52. OCCUPAZIONE POSTI LOCULI – SEPOLTURA – CASSETTINE – RESTI – CENERI..**
- 53. DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO**
- 54. ESTINZIONE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA**
- 55. DIVISIONE POSTI – LOCULI**
- 56. FASCICOLI PER LE SEPOLTURE DI FAMIGLIA**
- 57. SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER LA COLLETTIVITA' ANTERIORI AL D.P.R. 285/1990**
- 58. TRASFORMAZIONE DI CONCESSIONI DA PERPETUE A NOVANTANOVENNALI**

TITOLO XI – Polizia Interna al Cimitero – Costruzioni

- 59. ORARI**
- 60. DIVIETO D'INGRESSO**
- 61. RITI RELIGIOSI**
- 62. CIRCOLAZIONE VEICOLI**
- 63. DIVIETI SPECIALI**
- 64. PROGETTI E COSTRUZIONI DI OPERE – TERMINI E LIMITI D'IMPIEGO DELLE AREE**
- 65. DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE**
- 66. COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE**
- 67. ORNAMENTI ED EPIGRAFI – MANUTENZIONE**
- 68. IMPRESE DI COSTRUZIONE – PERMESSI**
- 69. OCCUPAZIONE SUOLO PER LAVORI E MATERIALI DI SCAVO**
- 70. INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**
- 71. COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI – SOSPENSIONE DEI LAVORI**
- 72. VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE DELLE OPERE**
- 73. PRESCRIZIONI DI MATERIALI NELLA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE**

PRIVATE

TITOLO XII – Disposizioni varie

74. OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

75. SANZIONI

76. DISPOSIZIONI DA ALTRI REGOLAMENTI E LEGGI – TARIFFE

77. ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e compiti del Comune

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del T.U.L.S., del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e della L.R. n. 18 del 9 marzo 2010.
2. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione di cimiteri e di crematori ed in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla legge;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero comunale spetta al Sindaco.
4. Il Sindaco esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri privati e su eventuali sepolture private fuori dai cimiteri.
5. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.
6. L'organo preposto dell'U.L.S.S. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose, non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi posti a disposizione di questi (scale, ecc.).
2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

Articolo 3 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
 - b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune residenti in esso al momento del decesso;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di tumulazione;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (se non presente alla data di adozione del presente regolamento dovrà essere predisposto apposito progetto per la sua realizzazione in tempi brevi).
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno

della famiglia.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a non provvedere alla sepoltura. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro [180] giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Al di fuori dei suddetti casi, tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale, che formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. L'eventuale modifica delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

TITOLO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 4 - Dichiarazione di morte

1. Di ogni decesso che avviene sul territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Articolo 5 - Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

1. La denuncia della causa di morte e gli accertamenti necroscopici sono effettuati dai soggetti e con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

Art. 6 - Definizioni di cadavere e di resti mortali

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

Articolo 7 - Rinvenimento ossa, resti mortali, parti di cadavere

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

TITOLO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8 - Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
 - b) presso la struttura obitoriale (se non presente alla data di adozione del presente regolamento dovrà essere predisposto apposito progetto per la sua realizzazione in tempi brevi).
 - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 9 - Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 10 - Rinvenimento di cadavere - di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda ULSS.

Art. 11 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

TITOLO IV – SERVIZIO OBITORIALE – CASA FUNERARIA

E SALA DEL COMMIATO

Art. 12 - Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:
 - a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
 - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali (se non presenti alla data di adozione del presente regolamento dovranno essere predisposti appositi progetti per la sua realizzazione in tempi brevi), che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).
3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il riscontro diagnostico;
 - c) le autopsie giudiziarie;
 - d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - e) le iniezioni conservative di cui all'articolo 20;
 - f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.
4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Art. 13 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 14 - Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 15 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

TITOLO V – CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

Art. 16 - Gestione dei cimiteri

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

Art. 17 - Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" è individuata considerando:
 - a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
 - b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
 - c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
 - d) la presenza di edifici preesistenti a distanze inferiori a quelle massime previste.

Art. 18 - Requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.Ove non presenti alla data di adozione del presente regolamento dovranno essere predisposti appositi progetti per la realizzazione in tempi brevi delle parti mancanti.
2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Art. 19 - Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Art. 20 - Ossario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

TITOLO VI – SEPOLTURA

Art. 21 - Diritto di sepoltura

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso, in qualità d'intestatari di concessioni, tranne la sepoltura nel campo d'inumazione;
- d) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.

Indipendentemente dalla nascita, residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata o di famiglia.
Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 22 - Identificazione della sepoltura

- 1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
- 2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 23 - Sepoltura privata nel cimitero

- 1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
- 2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
- 3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

TITOLO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 24 - Esumazioni ordinarie

- 1. Nei cimiteri, il turno ordinario di esumazioni è pari a 10 anni. Il turno ordinario per le esumazioni speciali è pari a 5 anni.
- 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo luglio e agosto.
- 3. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
- 5. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie, qualora non esistano eredi che

possano regolarizzare la collocazione delle cassetine nei luoghi prestabiliti, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, in tutti gli altri casi occorre raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

6. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. N 285/90.

7. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 25 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (da Ottobre ad Aprile).

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare [dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale] se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.

4. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6. Anche alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe di cui al comma 5 dell'art. 3 di questo Regolamento, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 26 - Estumulazioni Ordinarie e Straordinarie

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie, quelle eseguite allo scadere della concessione (a condizione che la salma sia stata tumulata da non meno di trent'anni) .

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 30 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Lo scadenziario delle concessioni cimiteriali si trova presso il servizio amministrativo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo le autorizzazioni del servizio amministrativo.

6. I resti mortali che si rinvencono, vengono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto;

Qualora non esistano eredi che possano regolarizzare la collocazione dei resti mortali nei luoghi prestabiliti, devono essere raccolti e depositate nell'ossario comune o sottoposti a cremazione, a

termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione scheletrizzazione, può essere avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali, o a richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo luglio e agosto.

10. Salvo che per le estumulazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le estumulazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (da Ottobre ad Aprile).

Art. 27 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvenivano in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune in mancanza di eredi, contrariamente verranno collocate in loculi, cellette ossario e/o tombe di proprietà assieme a feretri di congiunti.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

Articolo 28 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

TITOLO VIII – TUMULAZIONI – TUMULAZIONI PROVVISORIE ED EXTRACIMITERIALI

Articolo 29 - Tumulazioni

1. Le salme possono essere, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività (capp. familiari).
2. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
3. Nelle tombe di famiglia le salme sono appoggiate sulla soletta di ripartizione e i concessionari devono provvedere alla tempestiva chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
4. Le iscrizioni sono limitate ai dati anagrafici, con una eventuale dedica di poche parole, e alla fotografia del solo defunto. Trattandosi di loculi ipogei o in colombario, è consentita, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, l'asportazione per la durata massima di giorni venti, da parte dei marmisti, delle lastre di chiusura allo scopo di eseguire le iscrizioni autorizzate, a condizione che sia stata preventivamente eseguita la chiusura mediante muratura dei tumuli stessi.
5. È obbligo del concessionario far apporre sui loculi ipogei o in colombario le generalità del defunto.
6. Le dimensioni di ingombro delle lampade votive e dei portafiori, compresi i fiori, devono essere contenute nelle misura massime della lastra di chiusura e aventi una profondità massima di cm. 20. Non è consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra i loculi ipogei o in colombario.
7. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o nella tomba.
8. Il custode del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
9. È consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile. In tal caso è necessario il consenso del concessionario, se ancora in vita, o il consenso di tutti gli eredi del defunto tumulato.

Art. 30 - Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 31 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 18 del 9 marzo 2010.
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

TITOLO IX – CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI - INUMAZIONI

Art. 32 - Creazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 33 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 34 - Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

Art. 35 - Registro per la cremazione

1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 36 - Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 37 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n.

130/2001, è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri – area di cortesia.

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Articolo 38 - Inumazioni

1. I campi di inumazione sono divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun quadro e, successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

2. Le fosse di inumazione, ove possibile, devono distare tra loro almeno 40 centimetri. I viali di separazione dei campi comuni devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

3. È vietata, altresì, la formazione di lastricati e impermeabili tra fossa e fossa.

4. Il servizio di inumazione ordinaria in campo comune è soggetto all'applicazione di apposita tariffa come prescritto al precedente art.3 comma 5, fatta eccezione per i casi contemplati nello stesso art. 3;

5. Le sepolture per inumazione hanno la durata di:

- 10 anni, per sepolture ordinarie, computati dal giorno del seppellimento (INUM. NORM.)

- 5 anni per la sepoltura di salme dopo esumazioni o estumulazioni fallite. (INUM. SPECIALE)

6. E' consentita, a richiesta, la collocazione di una cassetta di resti o urna cineraria nella fossa occupata da un feretro se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del C.C., del defunto da inumare, con il consenso di tutti i suoi eredi legittimi. I lavori sono a carico dei richiedenti.

7. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali.

Articolo 39 - Cippi – lapidi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, resistente agli agenti atmosferici e portante i dati identificativi della salma.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide e il mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio tecnico in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle

somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

TITOLO X - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE. DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 40 - Modalità concessione loculi

1. La sepoltura privata per singola salma (loculo in colombario, ipogeo), può concedersi solo in presenza della salma della persona cui è destinata.
2. Si può, tuttavia, fare la concessione in vita di tale sepoltura, secondo la disponibilità dei loculi (anche non residenti), al Richiedente che abbia almeno 60 anni ovvero in caso di comprovata e urgente necessità. In tale caso è dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione e il periodo di durata decorre dalla data dell'atto di concessione. Nel caso di coppia di coniugi o di conviventi, al momento del decesso di uno dei due il Comune può concedere un loculo vicino, quando il cimitero ne abbia disponibilità e secondo le modalità su riportate. Identicamente può procedersi in caso di decesso di un figlio o di un fratello o sorella.
3. La Giunta municipale può determinare la prevendita dei loculi di nuova costruzione e i relativi criteri di assegnazione ai cittadini che ne facciano richiesta, dietro corresponsione di un acconto pari all'80% della tariffa vigente.
4. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.
5. La concessione delle cellette ossarie viene concessa a chi ne fa richiesta, ma con precedenza ai residenti del Comune di Melara.

Art. 41 - Modalità di concessione area

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per la collettività può farsi in ogni tempo, secondo la disponibilità del cimitero e subordinate alle previsioni del piano cimiteriale, a persone o enti o comunità. L'area può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto la divisione dei posti – loculi, su loro richiesta.
2. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente.
3. La concessione non può essere fatta a persone o a enti che mirino a fare oggetto di lucro o di speculazione.
4. La concessione deve risultare da apposito atto scritto.
5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, ai posti.
6. Prima della stipulazione dell'atto, il Concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

Art. 42 – Durata e rinnovo delle concessioni in uso

1. Le concessioni in uso sono a tempo determinato ed hanno le seguenti durate:
 - a) anni 30 per i loculi ipogei o in colombario o comunque le sepolture private individuali;
 - b) anni 30 per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali ...
 - c) anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.
2. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di tumulazione o, in caso di concessione a viventi, con la data formale di concessione.
3. In caso di decesso del Concessionario di sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio amministrativo entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune, mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
4. Di tutte le concessioni può essere chiesto il rinnovo da parte degli aventi diritto in data prossima

alla scadenza; detto rinnovo è concesso, dietro corresponsione della tariffa vigente al momento del rinnovo, dal Responsabile del servizio amministrativo, sentito il Responsabile del servizio tecnico circa le esigenze generali del cimitero e lo stato della sepoltura nonché tenuto conto del presunto esercizio dei diritti d'uso. In alternativa al rinnovo, può essere concessa una proroga fino a 5 e 10 anni, riducendo proporzionalmente la tariffa, fino ad un massimo di 10 anni.

Art. 43 - Costruzione e manutenzione della sepoltura

1. Le concessioni di sepoltura da costruirsi a carico dei privati, impegnano il concessionario a costruire ed a sistemare definitivamente la sepoltura stessa entro 2 (due) anni dalla data della concessione, pena la decadenza.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc. .
3. In difetto di tali doveri il Comune, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione di cui all'art. 45.
4. La conformazione estetica delle opere deve rispettare il più possibile il carattere e il contesto del luogo. Potranno essere assentite lievi modifiche alla tipologia ed alla forometria delle celle e tombe di famiglia al fine di razionalizzare gli interventi ed adeguarli ad un regime di sobrietà ferma restando la linea architettonica di base dell'impianto cimiteriale.

Art. 44 - Decadenza - Revoca – Estinzione

1. La concessione in uso può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:
 - a) non risulti costruita la sepoltura nel termine fissato al precedente articolo;
 - b) la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi titolo;
 - c) la sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi un grave stato di necessità all'interno del Cimitero;
2. La concessione in uso è soggetta a revoca secondo quanto stabilito dal regolamento nazionale.
3. La concessione in uso è soggetta ad estinzione per soppressione del cimitero fatto salvo quanto disposto dal regolamento nazionale.
4. I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione previo avviso agli interessati, se reperibili.
5. La decadenza nel caso di cui alle lettere a) e c) dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 47. Nel caso di cui alla lettera b) non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 45 - Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o estumulazione delle salme, osservando delle norme relative.
2. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositi in apposito ossario; se, invece, non è completa, la salma viene inumata in campo comune per il periodo occorrente, previa perforazione in più punti del feretro metallico.

Art. 46 – Rinuncia alla concessione di sepoltura

1. Nel caso di rinuncia (retrocessione) della sepoltura prima della scadenza della concessione da parte del concessionario per apprezzabili motivi (giusta causa), il Comune rimborsa una frazione della tariffa pagata per la concessione dell'area o della sepoltura, con le seguenti "modalità":
 - a) per i casi di rinuncia a concessione di loculi o di aree, libere o con parziale o totale costruzione, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetterà il rimborso di una somma:
 - a1) per concessioni di durata di 30 anni, in misura pari a 1/30 della tariffa pagata per ogni anno intero di residua durata;
 - a2) per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa pagata per ogni anno

intero di residua durata;

a3) per concessioni perpetue, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

2. Ai concessionari è riconosciuto, altresì, un equo indennizzo per le opere costruite ed utilizzabili, previo sopralluogo e valutazione dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario e con particolare riferimento ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

3. Il nuovo concessionario dovrà corrispondere al Comune una somma pari all'importo dell'area, secondo le tariffe vigenti al momento, ed una somma pari all'indennizzo corrisposto al rinunciante, aggiornata se pagata da più di un anno.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 47 - Aveni diritto

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia s'intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, secondo la discendenza in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario.

2. A tali effetti, s'intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.

3. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte alla stessa concessionaria, fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. In deroga ai precedenti commi, il concessionario può far stabilire nell'atto di concessione e al momento della stessa, particolari ampliamenti o restrizioni di diritti di sepoltura per chiunque.

Art. 48 - Determinazione di salme

1. Nella tomba di famiglia potranno essere tumulate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di parentela o affinità o gratitudine.

2. La tumulazione di cui al comma precedente potrà essere assentita dal responsabile del servizio amministrativo in qualunque tempo, su domanda del concessionario o, se defunto, dei suoi discendenti in linea retta.

Art. 49 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, i feti e le ceneri delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i suoi membri, ai sensi del rispettivo statuto. A tal fine, l'ente o la comunità deve presentare ogni volta apposita dichiarazione e richiesta di seppellimento.

3. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto, il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono demandate all'autorità giudiziaria competente. Nel frattempo nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso.

4. Salvo diverse disposizioni del concessionario, risultanti dall'atto ai sensi del c. 1, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di preminenza.

5. Nelle sepolture non possono essere accolte salme nel numero superiore ai loculi autorizzati, fatto eccezione per le cassettoni di resti o ceneri.

Art. 50 - Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto

1. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione al Comune affinché il Responsabile di servizio ne tenga nota nel fascicolo della sepoltura.

Art. 51 - Occupazione posti loculi - Sepoltura - Cassettine resti, ceneri, ecc.

1. I posti loculi si ritengono occupati solo nel caso vi siano salme contenute in feretri grandi; la sepoltura di cassetine di resti o ceneri o prodotti abortivi non costituisce, amministrativamente, occupazione di posto -loculo.

Art. 52 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. In conformità a quanto disposto dal regolamento nazionale, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, a qualsiasi titolo: vendita, donazione, permuta etc.

3. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 53 - Estinzione dei membri della famiglia

1. Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione, salvo quanto disposto al successivo art. 57 per le concessioni superiori ai 99 anni e quindi precedenti all'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990.

Art. 54 - Divisione posti – Loculi

1. Più titolari di una tomba possono procedere alla divisione consensuale dei vari posti – loculi, se non risulta già dall'atto di concessione.

2. La divisione deve risultare da dichiarazione sottoscritta con firme autenticate, depositata agli atti del comune.

Art. 55 - Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono conservati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, alle tumulazioni ed ogni altro dato inerente.

Art. 56 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al D.P.R. 285/1990

1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al D.P.R. 285/1990, risultanti da regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conforme alle norme in vigore all'atto di concessione stessa.

2. Le concessioni di cui al c. 1 possono essere revocate, a mente del D.P.R. 285/1990, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e non vi siano più aventi diritto, secondo quanto stabilito nel precedente art. 54, oppure quando si verifichi una situazione d'insufficienza di aree edificabili e di sepolture all'interno del cimitero o in ogni altro caso in cui si ravvisi la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 57 - Trasformazione di concessioni da perpetue a novantanovennali

1. Qualora sulle sepolture di durata superiore ai 99 anni vengano effettuati lavori di trasformazione che aumentino il numero dei posti - loculi iniziali, la concessione si trasforma in novantanovennale a partire dalla data della avventura trasformazione.

TITOLO XI - POLIZIA INTERNA AL CIMITERO – COSTRUZIONI

Art. 58 – Orari

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco ed affissi agli ingressi periodo invernale 8.00 – 19.00 periodo estivo 7.00 – 20.00.

Art. 59 - Divieto d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni contrastanti, comunque, con l'ambiente cimiteriale;
- c) alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco ravvisi l'opportunità del divieto per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 60 - Riti religiosi

- 1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
- 2. Lo svolgimento e l'organizzazione dei suddetti riti sono a carico dei richiedenti.

Art. 61 - Circolazione veicoli

- 1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del cimitero.
- 2. Per motivi di salute certificati dall'U.L.S.S., il Responsabile di servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo.
- 3. Il Responsabile del servizio tecnico può autorizzare la circolazione dei veicoli delle imprese che devono eseguire lavori o prestare servizi all'interno del cimitero. In casi eccezionali il Responsabile del servizio tecnico può autorizzare, l'accesso di mezzi per deposito e/o prelievo di materiale da parte dei privati.
- 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il Responsabile fissa i percorsi, le modalità e gli orari per l'accesso.

Art. 62 - Divieti speciali

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;
 - b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti per la sacralità del luogo;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti e qualsiasi altro oggetto;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;
 - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;
 - h) fotografare l'interno senza l'autorizzazione del Responsabile di servizio;
 - i) eseguire qualsiasi lavoro all'interno senza l'autorizzazione del responsabile di servizi;
 - l) assistere all'esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria

famiglia.

2. I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero .

Art. 63 – Progetti e costruzioni di opere. Termini e limiti d'impiego delle aree

1. La concessione di area per la costruzione di tomba, cappella, edicola, monumento o altro impegna alla sollecita presentazione del progetto ed alla sua esecuzione entro 24 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.

2. Il progetto dovrà essere approvato dal Comune.

3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

4. La costruzione delle opere dev'essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Il responsabile del Servizio tecnico indicherà il numero dei loculi realizzabili, l'altezza massima e minima delle costruzioni ed ogni altra prescrizione che riterrà utile ai fini di una adeguata realizzazione, nel rispetto del decoro del cimitero e delle norme vigenti.

Art. 64 - Doveri in ordine alla manutenzione

1. Riguardo alla sepoltura ed alle opere relative, il concessionario e i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione:

a) all'effettiva e decorosa manutenzione ordinaria (es. i fiori freschi devono essere tolti non appena avvizziscono);

b) alla solida manutenzione straordinaria;

c) ad eseguire i restauri e le opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;

d) a rimuovere eventuali abusi, anche se compiuti da terzi.

2. In caso d'inadempienza ai suddetti obblighi, il Comune potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, col disporre, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e col sospendere la tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema d'inumazione), fino all'avvenuta esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Risultando e permanendo lo stato d'abbandono ed incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 65 - Costruzione sepolture private

1. I progetti per la costruzione delle sepolture private devono essere approvati in base a quanto previsto dal regolamento nazionale nonché dalle norme edilizie generali e speciali.

2. La conformazione estetica delle opere deve rispettare il più possibile il carattere e il contesto del luogo.

3. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali.

4. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

Art. 66 - Ornamenti ed epigrafi – Manutenzione

1. Sulle sepolture possono essere poste epigrafi, lapidi, croci, ricordi, simboli, ecc., secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti.

2. La facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario, o, in mancanza, ai suoi congiunti più prossimi.

3. Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero quali portafiori. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc., avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

4. In caso di violazioni di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.
5. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.
6. Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dal Responsabile del servizio tecnico.

Art. 67 - Imprese di costruzione, permessi

1. Per l'esecuzione di lavori (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabile.
3. Il Comune ha la facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene mai esclusivo, all'interno del cimitero.

Art. 68 - Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe private l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del servizio tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e d'imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa o chi per essa deve ripulire e ripristinare il terreno nonché riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Art. 69 - Introduzione e deposito di materiali

1. La circolazione dei veicoli delle imprese all'interno del cimitero è regolata dall'art. 37. La loro sosta dev'essere contenuta nello stretto indispensabile.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento materiali o costruire baracche, senza l'autorizzazione del Responsabile di servizio.
4. Per esigenze dei servizi il Responsabile può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
5. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione dev'essere riordinato e sgombrato da terra, sabbia, calce, ecc..
6. L'orario di lavoro è fissato dal Responsabile di servizio.
7. Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi, durante l'Ottavario per la commemorazione dei defunti e in altre particolari giornate (festività, funerali speciali, ecc.) fissate dal Responsabile di servizio.
8. Il Responsabile, riconosciute esigenze tecniche particolari, può autorizzare l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

Art. 70 - Commemorazione dei defunti, sospensione dei lavori

1. Ogni anno in occasione della commemorazione dei defunti, il Responsabile di servizio fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.
2. Nel periodo suddetto le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto fuori dal cimitero dei materiali d'ausilio ai lavori. Ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

Art. 71 - Vigilanza sulla costruzione delle opere

1. Il Responsabile del servizio tecnico controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti da parte del Sindaco.

Art. 72 - Prescrizioni di materiali nella realizzazione di sepolture private

1. Nel caso di realizzazione di nuovi reparti e tombe o di sistemazione di tombe già esistenti all'interno del Cimitero, il Responsabile può emanare prescrizioni circa i materiali da impiegare, le dimensioni e le distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo, la comodità delle operazioni di tumulazione o d'inumazione e di manutenzione delle opere.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto ad osservare e far rispettare il presente regolamento da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) ad indossare un abbigliamento dignitoso e consono al carattere del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni o richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale del cimitero è vietato:

- a) eseguire attività di qualsiasi tipo per conto di privati all'interno del cimitero, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte di ditte o singole persone;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e degli altri risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 74 – Sanzioni

1. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Art. 75 - Disposizioni da altri regolamenti e leggi, tariffe

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento comunale d'igiene, nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e la L.R. n. 18 del 4 marzo 2010.

2. Le operazioni relative ai servizi cimiteriali prestati a cura del Comune (tumulazioni, inumazioni private, estumulazioni, esumazioni straordinarie, ecc.) e le concessioni, rinnovi ecc., avvengono previo pagamento di una tariffa deliberata dall'Amministrazione comunale.

3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale revisionare, qualora ne ravvisi l'opportunità, la tariffa dei suddetti servizi e delle concessioni.

Art. 76 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento comunale disciplina l'intera materia. Pertanto, s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento precedente ed in tutti gli altri atti in materia, anteriori al presente.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico - sanitarie, contenute nel regolamento comunale d'igiene.
3. Restano acquisiti e confermati i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti regolamenti e atti comunali.
4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.